



COMUNE DI SEREGNO

Relazione sintetica, finalizzata alla consultazione pubblica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, circa l'autorizzazione che il Comune di Seregno intende dare ad Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A. affinché la stessa, mediante esercizio del diritto di prelazione, proceda all'acquisto della quota di partecipazione in Gelsia S.r.l. detenuta dal Comune di Macherio e che lo stesso Comune di Macherio ha inteso alienare

Premessa

Il Gruppo AEB-Gelsia

Il Comune di Seregno è socio di maggioranza nella società per azioni Ambiente Energia Brianza (AEB), detenendone il 71,400% del capitale sociale.

A sua volta AEB è a capo, con funzioni di controllo, di un gruppo societario, denominato Gruppo AEB-Gelsia e operante nell'ambito dei servizi pubblici locali, composto da Gelsia S.r.l., da Gelsia Ambiente S.r.l. e da RetiPiù S.r.l.

In particolare, AEB detiene il 77,111% di Gelsia S.r.l., società attiva prevalentemente nella vendita di gas naturale e di energia elettrica; la restante percentuale di quote del capitale sociale di Gelsia S.r.l. è suddivisa tra una pluralità di altri soggetti pubblici, tra i quali il Comune di Macherio, che risulta titolare dello 0,069%.

Va anche ricordato che il Comune di Seregno ha disposto il mantenimento delle proprie partecipazioni in tutte le società del Gruppo AEB-Gelsia, Gelsia S.r.l. compresa, già nell'ottobre 2017, in sede di revisione straordinaria delle proprie partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e ha riconfermato tale scelta, nello scorso dicembre 2018, in sede di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'articolo 20 dello stesso D.Lgs. 175/2016.

Il Comune di Macherio

All'atto della revisione straordinaria delle proprie partecipazioni, già nel corso del 2017, il Comune di Macherio ha disposto l'alienazione della propria partecipazione, di esigua minoranza, in Gelsia S.r.l.

Nel corso del 2018 l'apposita procedura aperta attivata dal Comune di Macherio si è conclusa con l'aggiudicazione alla società per azioni Canarbino, soggetto a capitale privato.

L'esercizio del diritto di prelazione nello statuto di Gelsia S.r.l.

L'articolo 11 dello statuto societario di Gelsia S.r.l. prevede, in estrema sintesi e con le tempistiche disciplinate dallo stesso, che qualora un socio intenda trasferire a terzi i propri titoli dovrà informare l'organo amministrativo societario, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di cessione, tra le quali anche il prezzo e le modalità di pagamento, affinché gli altri soci possano esercitare il loro diritto di prelazione.

Va peraltro ricordato che l'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, nel disciplinare l'alienazione di partecipazioni sociali, fa espressamente salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

In esito ad alcune precedenti comunicazioni, in data 28 dicembre 2018 Gelsia S.r.l. ha informato tutti i propri soci, compresa AEB S.p.A., che il Comune di Macherio aveva proceduto a comunicare tutte le condizioni previste dal proprio disciplinare di gara per l'acquisto della partecipazione dallo stesso detenuto in Gelsia S.r.l. e posta in vendita e che pertanto risultavano integrati tutti gli elementi necessari per permettere ai soci l'esercizio del diritto di prelazione ai sensi e nei termini indicati dal sopra ricordato articolo 11 dello statuto.

Sempre in data 28 dicembre 2018 AEB S.p.A. ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza del Comune di Seregno, la sopra citata nota di Gelsia.

Il Comune di Seregno, in qualità di socio di controllo, intende autorizzare AEB S.p.A. a esercitare il diritto di prelazione, consentendole così di acquisire le partecipazioni messe in vendita dal Comune di Macherio.

La modalità di autorizzazione ad AEB S.p.A.

L'articolo 8 del D.Lgs. 175/2016 stabilisce che le operazioni che comportino l'acquisto da parte di una amministrazione pubblica di partecipazioni in società esistenti vengano deliberate secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 7, i quali, rispettivamente, stabiliscono, la competenza del Consiglio Comunale in caso di partecipazioni comunali e la necessità di redigere l'atto deliberativo in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. 175/2016.

A sua volta il suddetto articolo 5, comma 1, prevede che l'atto deliberativo di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, dando altresì conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Peraltro, il comma 2 del medesimo articolo 5 richiede che l'atto deliberativo dia atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese e che gli enti locali sottopongano lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

La motivazione della scelta di autorizzazione

Con riferimento alle puntuali disposizioni di cui al richiamato articolo 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016 a supporto della scelta autorizzativa che il Comune di Seregno intende adottare si riporta quanto di seguito:

- la "necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4" risulta in esito a quanto rilevato nelle sedi degli adempimenti ricognitivi di cui agli articoli 24 e 20 del D.Lgs. 175/2016, laddove emerge che tutte le partecipazioni, dirette e indirette, detenute dal Comune di Seregno nelle società facenti parte del Gruppo AEB-Gelsia, compresa quella indirettamente detenuta in Gelsia, appaiono riconducibili a una delle categorie di cui all'articolo 4, soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, non ricadono in alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, e possono quindi essere mantenute;
- per le stesse ragioni di cui sopra AEB può oggi, in ragione dell'articolo 11 dello statuto societario di Gelsia, esercitare legittimamente il diritto di prelazione in relazione alla quota di partecipazione che il Comune di Macherio intende alienare;

- quanto alle "ragioni" e alle "finalità" che giustificano, nella fattispecie di cui al presente provvedimento, l'esercizio del suddetto diritto di prelazione, è di tutta evidenza l'interesse a mantenere integralmente pubblica la compagine sociale del Gruppo AEB-Gelsia (con la nota eccezione di Gelsia Ambiente S.r.l., in cui la parziale privatizzazione ha costituito oggetto di apposita e separata procedura per la selezione di un partner industriale privato di minoranza), nella sostanziale incertezza sui possibili sviluppi dell'evoluzione della normativa settoriale in materia di servizi pubblici;
- quanto alla "convenienza economica" si rileva che l'utile dell'esercizio 2017 di Gelsia è stato complessivamente pari a euro 7.300.061, che riproporzionato sulla quota di pertinenza del Comune di Macherio risulta pari a euro 5.037,04, ossia circa il 4,89% dell'investimento richiesto, tasso di rendimento da considerarsi del tutto soddisfacente e superiore al rendimento attualmente offerto da investimenti in buoni del tesoro pluriennali (BTP) decennali (va anche evidenziato che i dati dei primi nove mesi della gestione 2018 di Gelsia fanno prevedere un risultato economico superiore a quello del 2017);
- quanto alla "sostenibilità finanziaria" si rileva che essa è garantita dalla piena disponibilità, in capo ad AEB, di sufficienti risorse necessarie per finanziare l'investimento (euro 103.000);
- l'intervento finanziario in questione assicura la propria compatibilità "con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese" non essendo prevista alcuna erogazione in favore di imprese produttive;
- per quanto sopra l'esercizio del diritto di prelazione oggetto del presente provvedimento da parte di AEB assicura la "compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa".

La consultazione pubblica

Come sopra già rilevato lo schema di atto deliberativo di autorizzazione ad AEB S.p.A., comporta a norma del comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, deve essere sottoposto a consultazione pubblica.

Tale consultazione pubblica - dei cui documenti la presente relazione fa a tutti gli effetti parte - è stata disciplinata dal Comune di Seregno con apposita deliberazione della Giunta Comunale, approvata in data 8 gennaio 2019, anche sulla base, per quanto applicabili, delle "Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia", parte integrante dell'apposita direttiva emanata, nella generale materia delle consultazioni pubbliche, in data 31 maggio 2017 dalla Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Seregno, 9 gennaio 2019



IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO PARTECIPATE
dottor Corrado Viscardi